



COMUNE DI TORRE LE NOCELLE
PROVINCIA DI AVELLINO

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO
DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA
PERFORMANCE DEL COMUNE DI TORRE LE NOCELLE**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 25 DEL 26.04.2017
(MODIFICATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 14 DEL 13.02.2024)

INDICE

ART. 1 – DEFINIZIONE

ART. 2 – COMPOSIZIONE, NOMINA E COMPENSO

ART. 3 – REQUISITI

ART. 4 – INCOMPATIBILITÀ

ART. 5 – DURATA DELL'INCARICO, REVOCA E CESSAZIONE

ART. 6 – FUNZIONI E COMPITI

ART. 7 - UFFICIO DI SUPPORTO

ART. 8 – RIUNIONI

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 – DEFINIZIONE

1. Presso il Comune di Torre Le Nocelle è istituito, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009, l'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (di seguito chiamato "OIV"), cui è affidato il compito di promuovere, supportare e garantire il rispetto e la validità metodologica dell'intero sistema di gestione della performance, nonché la sua corretta applicazione.
2. L'OIV opera in posizione di piena autonomia e indipendenza rispetto all'apparato amministrativo, garantendo in ogni tempo imparzialità di giudizio; nell'esercizio delle sue funzioni, risponde direttamente al Sindaco, al quale riferisce periodicamente in ordine alla propria attività.

ART. 2 – COMPOSIZIONE, NOMINA E COMPENSO.

1. L'Organismo può avere forma di organo monocratico composto da un membro esterno all'Amministrazione, ovvero collegiale composto da tre membri esterni.
2. L'Organismo viene nominato con decreto del Sindaco, valutata l'esperienza degli interessati e l'idoneità a ricoprire l'incarico in oggetto sulla base del curriculum vitae.
3. Al componente esterno dell'Organismo spetta, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e con le disposizioni normative vigenti in materia di contenimento delle spese, un compenso annuo onnicomprensivo, al netto di IVA (nei casi in cui il componente sia soggetto passivo dell'imposta) e dei contributi previdenziali posti a carico dell'Ente da specifiche disposizioni di legge, stabilito dalla Giunta Comunale e impegnato sul Bilancio dell'Ente con apposita determina del Responsabile del Servizio Amministrativo. Tale compenso è determinato in proporzione alle competenze assegnate e, in ogni caso, non può superare il compenso base annuo netto spettante ai componenti degli organi di revisione economico-finanziaria dei comuni e delle province di fascia demografica pari a quella del Comune di Torre le Nocelle al momento del conferimento dell'incarico.
4. I compensi spettanti all'Organismo di Valutazione sono liquidati e pagati annualmente a cura del Responsabile del Servizio Amministrativo.
5. L'Organismo può, altresì, essere costituito a livello sovracomunale, previo accordo con altri Comuni.

ART. 3 – REQUISITI

1. Possono essere nominati componenti dell'Organismo o del Nucleo di valutazione i cittadini italiani ed i cittadini dell'Unione Europea, che non abbiano superato la soglia dell'età della pensione di vecchiaia.
2. La scelta dei componenti deve essere tale da favorire il rispetto dell'equilibrio di genere; eventuali deroghe al suddetto principio possono essere ammesse solo se adeguatamente motivate.
3. Il componente dell'Organismo deve essere in possesso di elevata professionalità ed esperienza nell'ambito delle materie correlate al lavoro pubblico, agli aspetti giuridici ed economici del personale degli enti locali ed agli aspetti organizzativi e gestionali anche nei campi del management e della misurazione e valutazione della performance delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche.
4. Per la nomina è richiesto il possesso del diploma di laurea quadriennale, specialistica o magistrale, in scienze economiche e statistiche, giurisprudenza, scienze politiche, o ingegneria gestionale. Per le lauree in discipline diverse è richiesto, altresì, un titolo di studio post-universitario in profili afferenti alle materie suddette, nonché ai settori dell'organizzazione e della gestione del personale delle pubbliche amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di gestione, o della misurazione e valutazione della performance. In alternativa al possesso di un titolo di studio post-universitario, è richiesto il possesso di esperienza, di almeno cinque anni, in posizioni di responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione e del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati, ovvero il possesso di un'esperienza giuridico-organizzativa, di almeno cinque anni, maturata anche in posizione di istituzionale autonomia e indipendenza. Sono necessarie, inoltre, buone conoscenze informatiche e della lingua inglese.

5. Il curriculum vitae dell'Organismo ed i compensi a tale titolo percepiti vengono pubblicati sul sito internet del Comune nella sezione dedicata all' "Amministrazione Trasparente".

6. In considerazione della ridotta dimensione del Comune, fatta salva diversa valutazione tenuto conto delle attività di misurazione e valutazione, ovvero delle altre funzioni da svolgere, possono far parte del Nucleo anche soggetti che partecipano ad altri Nuclei di Valutazione o Organismi Indipendenti di Valutazione.

7. Non possono essere nominati componenti, invece, associazioni, società e, in generale, soggetti diversi dalle persone fisiche, anche nell'ipotesi in cui il conferimento dell'incarico avvenga scindendo il rapporto personale con il candidato dal rapporto economico, prevedendo l'erogazione del corrispettivo ad una società per l'attività prestata dal singolo.

ART. 4 – INCOMPATIBILITÀ

1. Non possono essere nominati componenti dell'OIV soggetti che:

- a) rivestano incarichi pubblici elettivi, cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la nomina;
- b) siano Revisori dei conti presso l'Amministrazione o abbiano ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la designazione;
- c) incorrano nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i Revisori dei conti dall'art. 236 del D.Lgs. n. 267/2000;
- d) siano componenti dei Consigli di amministrazione delle società partecipate dall'Ente o abbiano ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la nomina;
- e) siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una P.A. per persistente insufficiente rendimento ovvero siano decaduti dall'impiego stesso ai sensi dell'art. 127, lett. d) del D.P.R. n. 3/1957;
- f) siano stati interdetti da pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
- g) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale; h) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso l'Amministrazione nel triennio precedente la nomina;
- i) si trovino, nei confronti dell'Amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
- j) abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
- k) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera l'amministrazione presso cui deve essere costituito l'OIV;
- l) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con i Responsabili di Area in servizio nell'Amministrazione presso cui deve essere costituito l'OIV ovvero con il vertice politico - amministrativo o, comunque, con l'organo di indirizzo politico - amministrativo;
- m) siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza del mandato.

2. Valgono, inoltre, le ipotesi di incompatibilità previste dall'art. 2382 e dall'art. 2399, lett. a) e b) del Codice Civile e le altre previste dalla legge (D. Lgs. n. 39/2013 e D. Lgs. n. 165/2000).

3. L'assenza delle situazioni di cui al presente articolo deve essere oggetto di una formale dichiarazione dell'interessato, da acquisirsi prima del conferimento dell'incarico.

ART. 5 – DURATA DELL'INCARICO, REVOCA E CESSAZIONE

1. L'OIV resta in carica per tre anni con decorrenza dalla data indicata nel provvedimento di conferimento dell'incarico, e comunque fino al completamento della valutazione dell'ultimo anno di riferimento e, in ogni caso, fino alla nomina del nuovo Nucleo, indipendentemente dal rinnovo degli organi di governo dell'Ente, con possibilità di rinnovo per pari durata.

2. L'OIV è revocabile prima della scadenza del mandato, con provvedimento del Sindaco adeguatamente motivato, solo per gravi e ripetute inadempienze, contestate puntualmente, ovvero in caso di grave violazione del principio di imparzialità nel giudizio.

3. La cessazione anticipata dall'incarico può intervenire, altresì, per dimissioni volontarie del componente l'OIV, per impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico, ovvero per il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità di cui al precedente art. 4.

4. Alla sostituzione del componente revocato o cessato dall'incarico provvede il Sindaco, con proprio provvedimento.

ART. 6 – FUNZIONI E COMPITI

1. L'OIV, oltre ai compiti previsti dagli articoli 4 del D.Lgs. n. 289/1999 e 147 del D.Lgs. n. 267/2000, svolge altresì, ai sensi del D.Lgs. n. 150/2009, le seguenti attività:

- a) Monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
- b) Comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione di cui all'art. 13 del D.Lgs. 150/2009 e s.m.i.;
- c) Garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III del D.Lgs. 150/2009, secondo quanto previsto dal decreto citato, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'Amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- d) Predisporre, in conformità al D.Lgs. 150/2009 e s.m.i., e sottopone all'approvazione della Giunta Comunale, la definizione e l'aggiornamento delle metodologie permanenti di valutazione della performance;
- e) Verifica l'adozione e l'attuazione del Sistema Permanente di Valutazione del personale dipendente, nonché dei sistemi di controllo interno di cui all'art. 147 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000;
- f) Effettua la valutazione della Performance Organizzativa dell'Ente, delle unità organizzative e degli uffici in cui si divide la struttura amministrativa dell'Ente;
- g) Propone al Sindaco, secondo quanto stabilito dal Sistema Permanente di Valutazione del personale adottato dall'Ente, la valutazione annuale dei Responsabili di Servizio, accertando il reale conseguimento degli obiettivi programmati e stabiliti negli atti di indirizzo emanati dagli organi di governo dell'Ente e nelle direttive impartite dal Sindaco, ai fini dell'erogazione della relativa indennità di risultato e dell'attribuzione dei premi di cui al Titolo III del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.;
- h) Collabora con i Responsabili dei Servizi alla valutazione dei dipendenti comunali loro assegnati, garantendo la correttezza dei processi di misurazione, valutazione e attribuzione dei premi al personale, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità nonché di premialità. Nel caso in cui le responsabilità di area siano attribuite ai componenti della Giunta ai sensi dell'art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000, il Nucleo di valutazione svolge tale funzione in piena autonomia;
- i) È responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla CIVIT/ANAC e dall'ANCI;
- j) Certifica la possibilità di incremento del fondo delle risorse decentrate di cui all'art. 15 del CCNL 01.04.1999;
- k) Collabora con l'Amministrazione e con i Responsabili per il miglioramento organizzativo e gestionale dell'Ente;
- l) Verifica lo stato di attuazione degli obiettivi programmatici e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, l'efficienza, l'efficacia ed il livello di economicità dell'azione amministrativa, proponendo gli interventi correttivi atti ad ottimizzare il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
- m) Promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità prescritti dalla legge e dal Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità adottato dall'Ente;
- n) Verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
- o) Svolge ogni altra funzione prevista da disposizioni legislative o regolamentari in capo ai Nuclei di Valutazione e/o agli Organismi Indipendenti di Valutazione.

2. Alla luce delle disposizioni della Legge 190/2012, inoltre, l'OIV:

- a) Coadiuvare l'Amministrazione ai fini della comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica di tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione;

b) Esprime parere obbligatorio in ordine all'adozione da parte dell'Amministrazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici elaborato sulla base dei criteri, delle linee guida e dei modelli predisposti dalla CIVIT/ANAC;

c) Ai fini dell'attuazione degli adempimenti previsti in materia di "Amministrazione Trasparente" (oppure di obblighi di trasparenza e pubblicità/pubblicazioni), collabora costantemente con il Responsabile per la Trasparenza.

3. L'Amministrazione Comunale può richiedere all'OIV funzioni aggiuntive, attinenti al sistema di gestione della performance, previo adeguamento del compenso base previsto per le funzioni ed attività di cui al presente Regolamento.

ART. 7 - UFFICIO DI SUPPORTO

1. Il Responsabile del Servizio Amministrativo garantisce le risorse umane ed organizzative necessarie all'OIV per lo svolgimento delle proprie funzioni.

2. L'OIV, qualora lo ritenga necessario per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale del supporto e dell'operato del Segretario Comunale e dei Responsabili di Servizio, che sono tenuti a collaborare con la massima diligenza.

3. L'OIV ha accesso a tutti i documenti amministrativi attinenti alla propria attività e può richiedere al Segretario Comunale o ai Responsabili dei Servizi, oralmente o per iscritto, qualsiasi atto o informazione necessaria per l'espletamento delle proprie funzioni.

ART. 8 – RIUNIONI

1. L'OIV si riunisce nella sede del Comune, in locali messi appositamente a disposizione, ovvero da remoto mediante l'utilizzo di sistemi di videoconferenza e/o audio conferenza che garantiscano il collegamento simultaneo e la segretezza delle sedute.

2. Le sedute dell'OIV non sono pubbliche. In relazione agli argomenti inseriti all'ordine del giorno possono essere convocati Amministratori e/o dipendenti del Comune interessati ai processi di gestione.

3. I verbali ed il materiale di lavoro sono depositati presso il Servizio Amministrativo, che svolge le funzioni di Segreteria.

4. Nel caso di OIV collegiale, nella prima seduta di insediamento l'OIV nomina nel proprio ambito il Presidente e definisce le modalità di convocazione e di lavoro. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa espresso richiamo alle norme di leggi vigenti, ai CCNL per il comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, nonché ai contratti collettivi decentrati integrativi sottoscritti.

2. Il presente Regolamento entra in vigore con la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione che lo approva.

3. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento cesseranno l'efficacia e l'applicabilità di ogni altra norma regolamentare non compatibile con le disposizioni del presente Regolamento.